

COMUNE DI CARPI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO INERENTE

INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI PER IL TRIENNIO 2024-2026

PARTE A
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Indice

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto.....	2
Art. 2 – Durata del contratto d'appalto.....	2
Art. 3 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto.....	2
Art. 4 – Obblighi in materia di personale	2
Art. 5 – Sciopero o interruzione del servizio per forza maggiore.....	3
Art. 6 – Adempimenti connessi alla sicurezza	3
Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	4
Art. 8 – Modifiche contrattuali.....	4
Art. 9 – Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa	4
Art. 10 – Garanzia definitiva.....	4
Art. 11 – Stipula del contratto	4
Art. 13 – Penali	5
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto	5
Art. 15 – Recesso	6
Art. 16 – Risoluzione del contratto	6
Art. 17 – Revisione prezzi del servizio.....	6
Art. 18 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto.....	7
Art. 19 - Nuove convenzioni Consip	7
Art. 20 - Proroga contrattuale	7
Art. 21 – Foro competente	7
Art. 22 – Norme di rinvio	7
Art. 23 – Norme sulla privacy	8

Art. 1 – Oggetto del contratto d'appalto

Il contratto d'appalto ha per oggetto l'affidamento, per il triennio 2024-2026, da parte del Comune di Carpi (d'ora in poi denominato "Amministrazione"), ad un operatore economico (d'ora in poi denominato "Affidataria") delle seguenti attività:

Per maggiori dettagli si veda l'art. 1 del Capitolato Speciale PARTE B – Disposizioni Tecniche.

Art. 2 – Durata del contratto d'appalto

Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, ha validità fino al 31.12.2026 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Art. 3 – Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto

L'importo dell'appalto a base di gara per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1, lettere A, B e C, come meglio specificate nel Capitolato - Parte B, viene stimato, per il triennio 2024, 2025 e 2026, in complessivi: **Euro 214.932,00 (Euro duecentoquattordicimilanovecentotrentadue/00), IVA esclusa**, di cui:

- Euro 175.650,00 per le attività indicate alla lettera A,
- Euro 4.500,00 per le attività indicate alla lettera B,
- Euro 34.782,00 per le attività indicate alla lettera C.

Gli oneri stimati per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad **Euro 4.298,64**.

Gli oneri stimati relativi ai costi della manodopera non soggetti a ribasso ammontano ad **Euro 137.870,29**.

L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri relativi ai costi della sicurezza e i costi della manodopera, soggetto a ribasso ammonta ad **Euro 72.763,07**.

Di seguito si esprimono le voci di costo indicative per ogni tipologia:

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE Interventi programmati:

- stimate 15.500 unità (caditoie) e richiesti 5 cicli all'anno per un totale di circa 77.500 unità.
- Il corrispettivo è espresso come "**costo a caditoia**".

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE Interventi a richiesta:

- stimate 15.500 unità (caditoie) all'anno.
- Il corrispettivo è espresso come "**costo a caditoia**".

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE Interventi a richiesta per emergenza sanitaria:

- stimati 2 interventi all'anno.
- Il corrispettivo è espresso come "**costo orario**".

DISINFESTAZIONE Interventi a richiesta:

- stimati 30 interventi all'anno.
- Il corrispettivo è espresso come "**costo a intervento disinfestazione**".

DERATTIZZAZIONE Interventi a richiesta:

- stimati 350 interventi di posizionamento, gestione e recupero di stazioni-esca.
- il corrispettivo è espresso come "**costo erogatore per ciclo**".

DERATTIZZAZIONE Interventi straordinari:

- l'attività non è quantificabile e potrebbe rendersi necessaria in corso di vigenza dell'appalto, nel caso si verificassero elevate infestazioni di roditori;
- il corrispettivo è espresso come "**costo erogatore per ciclo**": l'attivazione per l'esecuzione di derattizzazione e la corresponsione economica, saranno successive a determinazione dirigenziale che approva e impegna le somme per tali attività (D.Lgs 36/2023 art.120);

Art. 4 – Obblighi in materia di personale

1. L'Affidataria, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, lettere A, B e C, dovrà utilizzare personale formato per lo specifico ruolo assegnato.

In particolare dovrà utilizzare gli operatori indicati in sede di gara, sia per quanto riguarda il loro numero sia per quanto riguarda il ruolo e la specifica qualificazione professionale dichiarata.

2. L'Affidataria, per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto, non potrà attuare rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001.

3. L’Affidataria dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quei contratti i cui ambiti di applicazione siano strettamente connessi con le attività oggetto d’appalto. Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia, di disinfestazione e di servizi integrati/multi servizi.
4. L’Affidataria dovrà utilizzare, in ogni caso, personale di età non inferiore ai 18 anni.
5. Se l’Affidataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
6. Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Affidataria anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione dell’Affidataria stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. L’Affidataria dovrà vigilare affinché il personale impiegato tenga un comportamento irreprensibile e agisca, in ogni circostanza, con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta.
8. L’Affidataria dovrà far rispettare al proprio personale le disposizioni in merito al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal codice privacy (GDPR 2016/679).
9. Il personale dell’Affidataria è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
10. L’Affidataria dovrà inviare, prima dell’avvio dell’appalto, l’elenco dettagliato degli operatori che saranno utilizzati, anche a tempo parziale, per lo svolgimento delle attività elencate all’art. 1, lettere A, B e C, specificando per ciascuno, nome, cognome, numero di cellulare (se disponibile) e ruolo assegnato nello svolgimento delle attività suddette.
L’elenco suddetto dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni significative (es. cessazioni, ecc.).
11. L’Affidataria, salvo cause di forza maggiore, dovrà garantire la stabilità del personale suddetto al fine di assicurare continuità nell’esecuzione degli interventi¹.
12. Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento del Comune di Carpi recante il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Affidataria dell’appalto. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato Regolamento. L’indirizzo url del sito dell’ente in cui il menzionato Regolamento è pubblicato, all’interno della sezione Amministrazione trasparente è il seguente:
<https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/atti-e-documenti/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti>

Art. 5 – Sciopero o interruzione del servizio per forza maggiore

L’Affidataria, in caso di sciopero dei propri dipendenti che comporti la sospensione totale o parziale del servizio, è tenuta a darne comunicazione scritta all’Amministrazione con il massimo anticipo possibile.

Art. 6 – Adempimenti connessi alla sicurezza

L’Affidataria dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all’adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Tutte le macchine, i componenti di sicurezza e le attrezzature impiegate nell’esecuzione del servizio devono essere conformi alle norme/direttive europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Non è prevista, da parte dell’Amministrazione, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché gli interventi programmati all’interno

¹ Capitolato - Parte B, Art. 10 - Operatori

di ogni unità lavorativa saranno di norma eseguiti in assenza di personale della committenza e di altri appaltatori. Nei casi di interventi per urgenza a chiamata, non si prefigura comunque il superamento dei 5 uomini/giorno (art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008); conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023. L'Amministrazione si riserva di imporre all'Affidataria l'esecuzione agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario senza che l'Affidataria possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Art. 9 – Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa

L'Affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidataria stessa quanto dell'Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, o derivanti dall'utilizzo dei beni resi disponibili dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività affidate.

L'Affidataria dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione e di terzi, valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima in ordine allo svolgimento di tutte le attività affidate.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'Affidataria possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora l'Affidataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di cui sopra, la polizza suddetta, oltre all'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone (operatori od altri) che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Affidataria, dovrà prevedere, al minimo, i seguenti massimali di garanzia:

- non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro;
- non inferiori a € 1.500.000,00 per persona danneggiata (terzo o prestatore d'opera);
- non inferiori a € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'Affidataria, prima della stipula del contratto d'appalto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nella misura del 5% secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4, del Codice dei contratti.

Art. 11 – Stipula del contratto

Il contratto d'appalto sarà formalizzato con l'Affidataria in forma di scrittura privata non autenticata². Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema e accettato dall'Affidataria con caricamento a sistema del medesimo documento firmato digitalmente.

² In conformità all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Al documento di stipula, opportunamente protocollato, verrà allegato il presente Capitolato Speciale, Parte A e Parte B, contenente le clausole contrattuali.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Affidataria.

Art. 12 – Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

La corresponsione dei corrispettivi avverrà sulla base delle marcature elettroniche eseguite per ogni singolo intervento³.

Le fatture, in formato elettronico, relative agli interventi svolti dovranno essere emesse con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, nonché previa verifica della rispondenza delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione delle fatture contestate.

Ai fini di agevolare la fatturazione mensile, è consigliato l'invio di fattura pro-forma prima dell'emissione di regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014.

In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidataria, la Stazione Appaltante applicherà quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.i.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidataria:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente, qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 13 – Penali

Si veda il Capitolato Speciale – Parte B, all'art. 12.

Di seguito le modalità di contestazione e applicazione delle penali:

- a. l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza, contenente anche il termine entro cui l'Affidataria dovrà comunque adempiere all'esecuzione degli obblighi non ottemperati. L'Affidataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

- b. l'importo delle penali verrà detratto, in uno o più ratei, dalle fatture emesse successivamente all'evento o agli eventi contestati, fino a totale copertura delle penali applicate; qualora l'importo delle penali dovesse superare i crediti complessivamente maturati dall'Affidataria, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva prevista all'art. 10, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti

³

La marcatura elettronica dovrà essere presente per qualsiasi tipologia di intervento eseguito (disinfestazione, applicazione prodotto larvicida, derattizzazione).

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 15 – Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Affidataria tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'Affidataria ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Affidataria, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, Parte A e Parte B, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b. cessione totale o parziale del contratto d'appalto;
- c. sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione, da parte dell'Affidataria, di una o più attività affidate, tale da comprometterne la regolare prosecuzione, o l'esecuzione e la prosecuzione di altre attività ad esse connesse e conseguenti;
- d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- f. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Affidataria;
- g. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate;
- h. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;
- i. gravi danni provocati al patrimonio dell'Amministrazione;
- j. mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 9;
- k. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni. In particolare, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d'appalto ad altro operatore economico, scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell'operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione da effettuarsi in occasione della gara successiva. La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All'Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l'importo maturato delle eventuali penalità e danni.

Art. 17 – Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'Affidataria e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento

che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 18 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'Affidataria, potrà essere concessa l'anticipazione⁴ del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'Affidataria entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 - Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere all'Affidataria il corrispettivo per le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 20 - Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs 36/2023, è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Ente contraente.

Art. 21 – Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti nell'interpretazione, nell'applicazione e nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto è competente il Foro di Modena. In ogni caso è escluso il giudizio arbitrale.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato, Parte A e Parte B, si rinvia al Codice Civile e alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

⁴ Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023. L'anticipazione del prezzo d'appalto non è prevista per i contratti ad esecuzione immediata e neppure per gli appalti di servizi indicati nell'allegato II.14. L'incremento dell'anticipazione sino al 30 per cento è facoltativo. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Art. 23 – Norme sulla privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali e identificativi forniti dall'interessato per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.